

CANOVA

Cooperativa Artigiana di Garanzia della Marca Trevigiana S.c.ar.l

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

Foglio informativo aggiornato al 14/09/2015

INFORMAZIONI SU CANOVA E LA SUA ATTIVITA':

Denominazione e forma giuridica	<i>CANOVA Cooperativa Artigiana di Garanzia della Marca Trevigiana S.c.ar.l - (in breve Canova)</i>
Sede legale e amministrativa	<i>Viale della Repubblica, 154 – 31100 Treviso</i>
Data costituzione	<i>25 luglio 1983</i>
Telefono	<i>0422 3155</i>
Fax	<i>0422 315666</i>
Posta elettronica	canova@legalmail.it
Codice fiscale e numero iscrizione Registro delle Imprese di Treviso	<i>94004190263</i>
Numero di iscrizione nell'elenco generale degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93 (T.U.B.)	<i>28211</i>
Numeri di iscrizione: R.E.A. TRIBUNALE DI TREVISO ALBO SOC. COOPERATIVE	<i>TV 160701 17095 A 149589 Sez. Coop. a mutualità prevalente</i>

Canova è una Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi, la cui attività consiste nella **prestazione di garanzie**, a favore dei propri associati, al fine di agevolare l'accesso al credito. La prestazione di garanzia è applicabile alle operazioni di affidamento sia di breve (fino a 18 mesi) che di medio/lungo termine.

Per ottenere la garanzia i Clienti aderiscono alle condizioni stabilite dallo Statuto di Canova e devono essere soggetti classificabili come: imprese artigiane, micro, piccole e medie imprese, rientranti nei limiti dimensionali previsti dalla Normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti alle imprese, e che svolgono attività industriali, commerciali, turistiche e di servizio. Le imprese possono essere associate alla Cooperativa purché abbiano sede nel territorio della Regione Veneto.

La garanzia è concessa nella misura pari al 50% delle perdite subite dal creditore associato. Le operazioni di mutuo ipotecario possono essere garantite sia nella misura pari al 50% che pari al 25% dell'importo erogato dalle banche. La prestazione di garanzia a valere sulla "Convenzione Antiusura" **garantiscono fino all'80% del finanziamento** richiesto (ex art.15 della legge 108/96).

La garanzia emessa da Canova è di tipo "sussidiaria", Canova pagherà le somme garantite dopo che saranno state esperite le procedure esecutive, da parte della banca, volte al recupero del credito nei confronti del Cliente stesso e di eventuali coobbligati. Canova acquisisce il diritto di rivalsa sul Cliente per le somme escusse per suo conto.

DOMANDA DI AMMISSIONE E QUOTE SOCIALI:

Gli imprenditori interessati a diventare soci di Canova devono presentare formale richiesta di adesione al C.d.A. di Canova.

Per ammissione a socio di Canova: si versano € 10,00 (pari ad 1 quota sociale € 5,16 + € 4,84 di tassa iscrizione).

Versamento quote sociali mediante sottoscrizione dell'autorizzazione di addebito sul c/c del richiedente la garanzia, detta autorizzazione è allegata alla richiesta della garanzia stessa, e gli importi saranno addebitati solamente all'atto dell'erogazione del finanziamento da parte della banca:

- per pratiche di fidi a breve termine (fino a 18mesi) e/o rinnovo fidi si versano n. 05 quote sociali pari a € 25,80;
- per pratiche di finanziamento vengono richiesti € 5,16 di quote sociali ogni € 516,00 di affidamento (con arrotondamento in eccesso).

Le quote sociali sono nominative e indivisibili, non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute a terzi.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE PER IL RILASCIO DI GARANZIE:

Commissioni di garanzia:

- per affidamenti a breve termine (fino a 18 mesi) si applica l'1,40% sull'erogato dalla banca .
- per affidamenti chirografari con rientro rateale e durata fino 12 mesi la commissione è dell'1,10% , per gli anni successivi si applica lo 0,35% per ogni anno in più, con addebito complessivo una tantum all'erogazione della banca.
- per affidamenti ipotecari da 60 mesi fino a 120 mesi si applica l' 1,90% una tantum; da 121 mesi fino a 180 mesi si applica il 2,40%, una tantum all'erogazione.

RECESSO:

Il Socio può recedere da Canova nei casi previsti dallo Statuto sociale o per qualsiasi altro motivo e, può richiedere, la restituzione dell'importo versato per l'acquisto di quote sociali, a condizione che non sussistano pendenze nei confronti dello stesso Canova e che la sua posizione risulti pienamente regolarizzata. La richiesta deve essere manifestata per iscritto, consegnata a mano presso la sede della Società o mediante raccomandata A/R indirizzata a: CANOVA S.c.ar.l. – viale della Repubblica, 154 – 31100 Treviso.

La liquidazione della quota sociale deve essere effettuata entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si scioglie nei confronti del socio il rapporto sociale, per i casi di recesso ed esclusione; entro 60 giorni, per i casi di decesso e decadenza.

RECLAMI:

Il Cliente può presentare **reclamo** a Canova, per lettera raccomandata A/R indirizzata a:

CANOVA S.c.ar.l Uff.Reclami – viale della Repubblica, 154 – 31100 Treviso ovvero anche per via telematica: canova@legalmail.it. Canova deve rispondere entro 30 (trenta) giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per rivolgersi all'Arbitro il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, informarsi presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso Canova. È fatta comunque salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti; le parti pertanto individuano il Tribunale di Treviso quale Foro competente a decidere su eventuali controversie.

Si rimanda a quanto previsto dallo Statuto Sociale per quanto qui non espressamente richiamato.